

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISPONDE AL QUESITO DELLA DOTT.SSA  
CORONGIU SULLA CONSERVAZIONE DELLE MATRICI DEI RICETTARI**

*Roma 5 maggio 2005*

**Egregia Dr.ssa Corongiu**

In relazione al Suo quesito, bisogna distinguere fra le 2 situazioni descritte nel Disciplinare:

**A) ricette SSN:**

Matrice ricette SSN:

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La matrice rimane in carico al medico prescrittore.

In relazione alle innovazioni indotte dall'art. 50 (Tessera Sanitaria, CF quale codice univoco nazionale dell'assistito e del medico prescrittore, istituzione del RUR -Registro Unico delle Ricette) si conviene che la matrice della ricetta -mantenuta nella forma attuale per continuità con il precedente modello- non debba essere considerata prova di avvenuta prestazione (lo è solo la ricetta correttamente compilata ed utilizzata) e **quindi la necessità della sua custodia decade.**

**B) ricette SASN**

Matrice ricette SASN:

- È obbligatorio inserire da parte del medico prescrittore, oltre ai dati anagrafici già inseriti nella ricetta, anche le informazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, quali:
  - nome e cognome dell'assistito
  - n. tessera assistenza SASN,
  - codice fiscale dell'assistito
  - società di navigazione,
  - diagnosi
  - prescrizione.

Caso diverso per le ricette SASN: la matrice rappresenta la documentazione dell'avvenuta prestazione effettuata nei confronti dell'assistito. Pertanto la matrice (resa staccabile, v. Disciplinare) deve essere recapitata al SASN stesso a cura del medico.

Sperando di esserLe stato di aiuto Le invio Cordiali saluti

**Piero AMODEO**

AGENZIA ENTRATE

Progetto Monitoraggio Spesa Sanitaria